

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO-PROVINCIA DI TREVISO

Repubblica Italiana

SCRITTURA PRIVATA

**CONTRATTO DI APPALTO PER "OP4055 LAVORI DI
COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA F.M. PRETI DI SALVATRONDA - PNRR
M4C1 INVESTIMENTO 1.2." (CIG: 99277438B0 - CUP:
D28H22000050006) - INTERVENTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.**

Tra

1) il **COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO**, con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via F.M. Preti n. 36, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00481880268, rappresentato dall'arch. Luca Pozzobon, Dirigente del Settore III - Tecnico del Comune di Castelfranco Veneto, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via F.M. Preti n. 36, agente in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dell'art. 47 dello Statuto Comunale ed in forza del provvedimento del Sindaco prot. n. 45534 del 29 settembre 2023;

e

2) EDILPELLIZZARI SRL, con sede a Resana (TV), Via Trieste n. 85, codice fiscale e numero d'iscrizione: 05374810264, rappresentata dal sig. Daniele Pellizzari, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della suddetta società in qualità di Amministratore Unico, come da visura estratta dal registro delle imprese Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A., agli atti.

Premesso:

a) che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 22 giugno 2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "OP4055 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA F.M. PRETI DI SALVATRONDA - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2. (CIG: 99277438B0 - CUP: D28H22000050006)" per l'importo complessivo di Euro 450.000,00=, di cui Euro 339.000,00= per lavori a base d'appalto ed Euro 9.150,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) che sono stati acquisiti per l'intervento, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (e s.m.i.), il Codice Unico Progetto (CUP)

D28H22000050006 nonché il Codice Identificativo
Gara (CIG) 99277438B0;

c) che, con determinazione del Dirigente del
Settore 3 Tecnico n. 581 del 23 giugno 2023, è
stato, tra l'altro, disposto di procedere
all'affidamento dei lavori di cui trattasi a mezzo
procedura negoziata, senza bando, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020, convertito nella Legge 11 settembre 2020,
n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a)
del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021,
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del
medesimo art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020,
convertito in Legge n. 120/2020, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e
di parità di trattamento, con consultazione di
almeno 5 operatori economici;

d) che, in seguito a procedura negoziata in via
telematica, di cui alla lettera d'invito (prot. n.
38399 del 26 giugno 2023) della Provincia di
Treviso - Stazione Unica Appaltante (in qualità di
Ente Gestore della procedura), esperita dalla
suddetta in data 21 luglio 2023, come risulta dal
relativo verbale, con determinazione del Dirigente
del Settore 3 Tecnico n. 764 del 17 agosto 2023, è

stato disposto, fra l'altro, di aggiudicare in via definitiva la gara per i lavori di cui trattasi alla EDILPELLIZZARI SRL per il prezzo netto di Euro 301.977,68, corrispondente al ribasso del 8,45% sull'importo a base di gara, per un totale di Euro 311.127,68, compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 9.150,00, Iva esclusa;

e) che, alla data odierna, non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato e che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione effettuata, così come previsto all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

f) che i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di "Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC";

g) che l'intervento dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi

ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17.

Tutto ciò premesso, le parti sopra intervenute, che in appresso saranno chiamate anche Comune e appaltatore, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune affida a EDILPELLIZZARI SRL, che a mezzo del proprio rappresentante accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori "OP4055 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA F.M. PRETI DI SALVATRONDA - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2. (CIG: 99277438B0 - CUP: D28H22000050006)", che dovranno essere eseguiti in conformità al progetto esecutivo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 22

giugno 2023, ed in particolare sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dalla lettera d'invito alla procedura (prot. n. 38399 del 29 giugno 2023) della Provincia di Treviso - S.U.A., dal capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) e dal capitolato speciale d'appalto (norme tecniche), allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (rispettivamente **allegati A e B**), nonché dal piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

ART. 3 - RIFERIMENTO A DOCUMENTI

La EDILPELLIZZARI SRL, a mezzo del proprio rappresentante, dichiara di conoscere integralmente i seguenti documenti, alla cui osservanza si obbliga ed ai quali si rinvia: - deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 22 giugno 2023 di approvazione del progetto esecutivo dell'opera e tutti gli atti progettuali ed elaborati grafici; - lettera d'invito alla procedura prot. n. 38399 del 29 giugno 2023 della Provincia di Treviso - S.U.A.; - verbale di gara in data 21 luglio 2023; - determinazioni del Dirigente del Settore 3 Tecnico n. 581 del 23

giugno 2023, di indizione della procedura, e n. 764 del 17 agosto 2023, di aggiudicazione con efficacia.

Si allegano, quali parte integrante e sostanziale del presente contratto (**allegato C**) il computo metrico estimativo.

ART. 4 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA

Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le parti, si fa riferimento o si intendono applicabili le disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere esatta conoscenza.

In particolare, si richiamano le disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (e s.m.i.), nella Legge 13.8.2010 n. 136 (e s.m.i.), nel D.L. n. 76/2020 (come risultante dalle modificazioni/sostituzioni della Legge di conversione n. 120/2020 e del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021), nel D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), nonché, per quanto applicabili, nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (e s.m.i.) e nel D.M. Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici (ivi comprese quelle relative al PNRR), nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene la sua perfetta esecuzione.

**ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - REVISIONE
PREZZI**

Il Comune pagherà all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il prezzo convenuto nell'importo complessivo di Euro 311.127,68= (Euro trecentounidicimilacentosettantasette/68), di cui Euro 9.150,00= (Euro novemilacentocinquanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto di I.V.A. con aliquota di legge, importo derivante dall'applicazione del ribasso pari al 8,45% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 329.850,00=.

L'offerta economica, sottoscritta dall'appaltatore, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto - **allegato D)**.

Il corrispettivo è previsto a misura.

In merito all'anticipazione sull'importo

contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i).

Il Comune corrisponderà all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% del valore del contratto, subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria.

I pagamenti in acconto e a saldo sono disciplinati, in particolare, dagli articoli 22 e 23 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative), nonché dalla normativa in materia.

Le fatture relative al presente contratto, oltre a quanto previsto per la fatturazione elettronica (codice univoco del Comune UFL08N), devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo, con i numeri CIG e CUP e dell'impegno di spesa.

Sussistendo per l'opera finanziamenti con contributi, si conviene che - ai fini della corresponsione di eventuali interessi per ritardato pagamento - non si terrà conto del tempo intercorrente tra la data di richiesta di somministrazione della somma all'istituto contribuente e la data di accredito della somma medesima presso la tesoreria comunale.

Le fatture dovranno, inoltre, riportare la dicitura del Decreto Ministeriale relativo all'intervento di cui trattasi e finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, pena la non accettazione della fattura.

Fuori dei casi previsti dall'art. 16 del capitolato speciale di appalto (norme amministrative), al quale si rinvia, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

ART. 7 - GARANZIA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipulazione del presente contratto e di quant'altro previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e dagli articoli 12 e 13 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative), l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, al cui contenuto si fa rinvio, per l'importo di Euro 15.556,38= mediante polizza fideiussoria n. PC39YTUK emessa/sottoscritta in forma digitale da ZURICH,

agli atti.

La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune ha diritto di valersi di propria autorità sulla suddetta cauzione, in tutto o in parte.

L'appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnato, se il Comune debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione per l'importo corrispondente all'atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso d'opera, l'importo originario del contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo" di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

ART. 8 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 (e s.m.i.),

polizza assicurativa n. PC5GMM05,
emessa/sottoscritta in forma digitale da ZURICH,
cioè la copertura dei danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, rispettivamente, per
l'ammontare di Euro 311.127,68 ed Euro 200.000,00;
la copertura dei danni subiti dalla stazione
appaltante a causa delle demolizione e sgombero
per l'ammontare di Euro 100.000,00 nonché per
responsabilità civile per danni causati a terzi
durante l'esecuzione dei lavori per un massimale
di Euro 500.000,00.

Qualora la compagnia assicurativa faccia valere,
nel corso di validità, la clausola di
rescindibilità della polizza per avvenuto
sinistro, l'appaltatore dovrà immediatamente
sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le
stesse condizioni e massimali della precedente.

Resta stabilito espressamente che l'appaltatore
dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle
persone che alle cose, osservando tutte le
disposizioni in materia, assumendo in proposito

ogni responsabilità.

In conseguenza, il Comune, e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio, sono sollevati da ogni responsabilità.

Il Comune rimane, inoltre, estraneo a qualsiasi rapporto fra l'appaltatore ed i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

La polizza assicurativa di cui sopra, in base all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), deve restare valida ed operante fino "*(... alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (...)*".

ART. 9 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

L'esecuzione dei lavori dovrà inderogabilmente essere effettuata secondo il programma esecutivo di cui all'art. 18 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) nonché al cronoprogramma di progetto, ed entro i termini indicati nell'articolo 20 del suddetto capitolato, giorni 213 (giorni duecentotredici) decorrenti ininterrottamente, festivi compresi, dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in ogni caso, dalla data dell'ultimo verbale di consegna

parziale.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di avere preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto. Ove l'appaltatore non dovesse eseguire i lavori di cui al presente contratto entro i termini di cui al capitolato speciale d'appalto, lo stesso sarà sottoposto alle penali ivi previste.

Per la penale per il ritardo ed il premio di accelerazione, si richiama quanto stabilito all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative).

Per la concessione di eventuali proroghe e per eventuali sospensioni dei lavori, si richiama quanto stabilito all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative).

ART. 10 - COLLAUDO

Le parti fanno rinvio all'art. 30 del predetto capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini del collaudo.

ART. 11 - RESPONSABILE DI CANTIERE

Il sig. Daniele Pellizzari seguirà la condotta dei lavori nella sua qualità di legale rappresentante

dell'appaltatore.

Sul luogo dei lavori l'appaltatore sarà rappresentato, in qualità di Responsabile di cantiere e direttore tecnico, dal medesimo sig. Daniele Pellizzari.

ART. 12 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli durante i lavori per assicurarsi della loro tempestiva esecuzione e che gli stessi vengano eseguiti a regola d'arte e secondo gli allegati tecnici di progetto.

ART. 13 - PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.), i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alla presente commessa anche non in via esclusiva, secondo quanto comunicato a questo Comune dall'appaltatore, con nota di data 10 agosto 2023, agli atti.

L'appaltatore, a mezzo del proprio rappresentante

come sopra costituito, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 (e s.m.i.).

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della sopra richiamata normativa, l'appaltatore, come sopra rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla competente Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Come da dichiarazione agli atti, le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme in acconto o a saldo sul conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.) sono: Daniele Pellizzari, Elisa Squarise ed Enrico Zorzi.

In ogni caso la cessione del corrispettivo è

soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

Come previsto dagli articoli 43 e 44 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative), in materia di risoluzione e di recesso dal contratto si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 (e s.m.i.), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare tutte le clausole di risoluzione del contratto e/o di revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto previste dal Protocollo di legalità al quale fa riferimento il presente contratto.

ART. 15 - CARTELLI

Si rinvia, in particolare, a quanto previsto dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) "*CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE*".

In relazione alla concessione di finanziamenti, l'appaltatore assume l'obbligo, comunque, di comporre i cartelli secondo i contenuti, le dimensioni e le caratteristiche grafiche come da prescrizioni impartite dal Comune.

ART. 16 - VARIANTI

I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

ART. 17 - SUBAPPALTO

Si rinvia, in particolare, all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) nonché alle dichiarazioni rese da EDILPELLIZZARI SRL in sede di partecipazione alla procedura d'appalto.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e delle altre disposizioni in materia.

Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 105, comma 13, dal D.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), il Comune non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti

dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore il quale è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4

dell'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Al presente contratto si applica la vigente normativa antimafia, in particolare il D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

Si dà atto che, in relazione alla EDILPELLIZZARI SRL, è stata acquisita la comunicazione antimafia di data 3 ottobre 2023, agli atti.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 19 - COMPOSIZIONE SOCIETÀ DI CAPITALE

Si dà atto essere stato ottemperato a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, con comunicazione di data 31 AGOSTO 2023, agli atti.

ART. 20 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Si dà atto che il Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), ha

provveduto a far predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale in data 22 giugno 2023, n. 200 (ed allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso - **allegato E**), messo a disposizione delle imprese in sede di procedura d'appalto.

L'appaltatore, come sopra costituito, ne assume ogni onere ed obbligo.

ART. 21 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Si rinvia, in particolare, all'art. 37 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative).

L'appaltatore:

- dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "EDILIZIA ARTIGIANATO F015" e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
- si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo

a quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) nonché dal D.M. 6 giugno 2012. L'appaltatore si obbliga esplicitamente, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere, di prevenzione e assicurazione infortuni e di contratti collettivi di lavoro.

Il legale rappresentante dell'appaltatore dichiara che dalla data di rilevazione delle posizioni INPS, INAIL e CNCE - di cui ai D.U.R.C. on-line con scadenza il 20/01/2024 - nulla è variato e che l'appaltatore è a tutt'oggi in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

ART. 22 - OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 47 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'operatore economico:

- 1) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile;
- 2) il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021,

n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

3) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta. Tale relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità;

4) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

5) il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 *bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al

ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

6) la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 42 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative), al quale si rinvia, nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

È escluso l'arbitrato.

ART. 24 - DOMICILIO DELL'IMPRESA

A tutti gli effetti del presente contratto,

l'appaltatore elegge domicilio presso la sede municipale a Castelfranco Veneto (TV) in Via F.M. Preti n. 36.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico del Comune.

ART. 26 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Relativamente agli oneri a carico dell'appaltatore - oltre a quanto previsto dal capitolato generale d'appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145, per quanto applicabile, e dal capitolato speciale (norme amministrative) - resta stabilito espressamente che il suddetto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.

Al fine di consentire al Comune di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e

s.m.i.), l'appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta del Comune, copia di tutti i contratti di subappalto, quali definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 17.9.2019, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e reperibile sul sito:

<https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=321&page=1369&lingua=4>) e le

parti dichiarano di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In osservanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, l'appaltatore, come sopra rappresentato, prende atto che tutti i collaboratori, consulenti, ditte subappaltatrici

devono adeguarsi al codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed a quello dei dipendenti del Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito:

<https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=311&page=1516>.

L'appaltatore è obbligato a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.).

ART. 27 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il corrispettivo indicato nel presente atto è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 28 - IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

L'imposta di bollo sul contratto e sugli allegati è assolta per Euro 1.520,00= mediante versamento su Modello F24.

ART. 29 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si richiama l'art. 7 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative).

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE 2016/679

nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le parti si obbligano a non rilevare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto o di atti da questa derivanti, salvo consenso o previsioni normative, dati ed informazioni messi a loro disposizione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente o di collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.

Le informazioni potranno essere, comunque, comunicate a terzi per l'assolvimento di obblighi di legge o derivanti da finanziamenti.

Il Comune informa che, a mezzo dei dipendenti autorizzati, riceverà e tratterà i dati conferiti sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. I dati richiesti sono obbligatori ai fini dell'esecuzione del presente contratto e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle

finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento.

I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell'interessato ai sensi degli art. 15, e seguenti, del GDPR 2016/679 ai recapiti sotto individuati.

Titolare del trattamento: Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV), telefono 0423 7354 - e-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: *GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di Prosecco 50, 34151 Trieste (TS); e-mail: ambottag@gmail.com - pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.*

Letto, approvato e sottoscritto il presente atto con la sottoscrizione delle firme digitali - di cui è stata accertata la validità - delle parti, anche su ognuno dei file relativi agli allegati (**A** - capitolato speciale d'appalto (norme amministrative); **B** - capitolato speciale d'appalto (norme tecniche); **C** - computo metrico estimativo;

D - offerta economica; **E** - piano di sicurezza e di coordinamento, facenti parte integrante e sostanziale dello stesso.

Castelfranco Veneto (TV), 13 ottobre 2023.

Per il COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

arch. Luca Pozzobon

Per EDILPELLIZZARI SRL

Sig. Daniele Pellizzari